

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

Rep. atti privati n. 470

Prot. n. 11813

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente di A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Liguria - nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore della Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15

E

- Ing. Federico Gilberto Lattuada, nato a Milano (MI), il giorno 23 del mese di maggio dell'anno 1976 C.F. LTTFRC76E23F205M domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della Società Limacorporate spa come di seguito specificata, che interviene nella sua qualità di Procuratore (giusta procura in data 20/10/2016 autenticata dal Notaio Dott. Ialico Mareschi con studio Notarile in San Daniele del Friuli (UD) Rep./Racc. 110.515/40.118) di Limacorporate spa sede legale in San Daniele del Friuli (UD), Frazione Villanova, Via Nazionale n. 52, iscritta al Registro delle Imprese REA UD-173824 presso la Camera di Commercio di Pordenone-Udine, C.F. 01427710304 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria dell'Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di protesi di ginocchio, giusta determinazione del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n. 405 del 16/11/2018.

I Signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di firma convengono e stipulano, quanto segue:

PREMESSO

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione

	sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti	
	nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel	
	capitolato tecnico e nei relativi allegati;	
	b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole	
	Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione	
	degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);	
	c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha	
	ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione dei	
	Fornitori inclusi nell'Accordo Quadro, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui	
	al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 28/4/2017;	
	d) che nell'ambito degli elenco degli operatori economici aggiudicatari dell'Accordo	
	Quadro, distintamente per ciascun lotto, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della	
	Regione Liguria potranno individuare di volta in volta il fornitore il cui prodotto è più	
	rispondente alle proprie esigenze nei limiti delle percentuali previste dal Disciplinare	
	di Gara ai sensi dell'art. 54, comma 4 lett a), D. Lgs. n. 50/2016	
	e) che il Fornitore è risultato selezionato nell'Accordo Quadro relativamente ai lotti 1	
	(1° classificato), 4 (11° classificato), 12 (8° classificato), 17 (4° classificato), e per	
	l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad	
	eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di	
	Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;	
	f) che, relativamente al lotto 1 (protesi femoro-tibiale inserto fisso) le Aziende Sanitarie	
	ed Ospedaliere della Regione Liguria aderenti all'Accordo Quadro dovranno acquisire	
	dal Fornitore in quanto primo classificato, non meno del 60% della fornitura stimata	
	per il lotto mentre per gli altri lotti sopra indicati, potranno acquisire, in quanto	
	classificato in posizioni successive alla prima, i prodotti aggiudicati in misura	

complessivamente non superiore al 40% della fornitura stimata per ciascun lotto

dell'Accordo Quadro, sulla base di decisione motivata di ciascuna Amministrazione

utilizzatrice in relazione alle proprie specifiche esigenze;

g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando

di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e

completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti

gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la

formulazione dell'offerta;

h) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione

richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non

materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

i) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e

che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione,

ne costituisce parte integrante e sostanziale;

j) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei

confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le

condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole

Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per

ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale.

l) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa

dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011).

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
- b) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;
- c) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la quantità di beni/ prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- e) *Richiesta di Consegna*: (i.e. ordini) nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura è il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna;
- f) *Sito*: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

- a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni

contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in

sede di partecipazione alla procedura di gara;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti

di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o

regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le

modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all'art. 12

“Modalità e termini di esecuzione della fornitura”, nonché la prestazione di tutti i servizi

connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle

Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a

prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con

gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno

origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente

Convenzione, per la fornitura di protesi di ginocchio. Pertanto tutti gli Ordinativi di

Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima scadenza.

Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato

nel Capitolato tecnico (Sez. A, allegato A1, del Disciplinare di gara).

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di

fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura.

2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore: Limacorporate spa, Via Nazionale n. 52 San Daniele del Friuli (UD) Frazione Villanova CAP 33038, telefono n. 0432/945511 ovvero mediante fax al numero dedicato 0432/945512 casella di posta elettronica ufficiogare@limacorporate.com

3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

4. Le Amministrazioni danno esecuzione agli ordinativi di fornitura tramite richieste di consegna. Le richieste di consegna vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la Richiesta di Consegna attraverso posta elettronica certificata; in alternativa la Richiesta di Consegna, firmata dal Punto Ordinate è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le Richieste di Consegna debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i

luoghi di consegna.

5. La consegna del materiale dovrà avvenire entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta per la fornitura effettuata in somministrazione, mentre in caso di attivazione del conto depositato si osservano i termini previsti al successivo art. 12. Sono salvi in ogni caso termini più ravvicinati in caso di urgenza per i quali il Fornitore dovrà effettuare la consegna entro la data fissata in richiesta.

6. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte delle merci indicate nella Richieste di Consegna, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dalla ricezione. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dalla Richiesta di Consegna e di acquistare i prodotti sul libero mercato secondo le modalità previste nel successivo Articolo 12 "Modalità e termini di esecuzione della fornitura".

7. Qualora il Fornitore non provveda ad inviare la merce nei termini ordinati previsti verrà diffidato ad adempiere entro un massimo di cinque giorni lavorativi, decorsi inutilmente i quali le Amministrazioni potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.

Articolo 7 - Durata

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione

2. La Centrale ha facoltà di esercitare una opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi

3. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso (36 mesi o, in caso di esercizio dell'opzione di cui

al punto 2, 48 mesi).

4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto,

avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni

Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza,

assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e

le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza

delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti

devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi

devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore

prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle

medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione

istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto,

ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti,

senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività

contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle

Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e

accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente

tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per

quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza

preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto

degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire

lo svolgimento di tali verifiche.

9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere

ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;

b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

e) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni singolo prodotto.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far

rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.

2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:

a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;

b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;

c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;

d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;

e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.

4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.

2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.

3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.

4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.

5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.

6. Laddove l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera decida di attivare il contratto estimatorio,

	la fornitura dovrà articolarsi secondo le modalità fissate nel contratto stesso che sarà	
	stipulato tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera e in particolare:	
	a) successivamente alla stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà costituire la	
	dotazione di base dei prodotti secondo le tipologie e quantità concordate con gli	
	utilizzatori dei Presidi Ospedalieri interessati alla fornitura;	
	b) la prima consegna deve avvenire almeno 15 giorni consecutivi dalla comunicazione	
	scritta di attivazione del contratto da parte dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera;	
	c) i prodotti oggetto del conto deposito sono quelli aggiudicati così come individuati	
	dalle risultanze di gara;	
	d) il fornitore è tenuto a consegnare materiale di recente produzione, così da disporre	
	al momento del ricevimento di almeno i 2/3 del periodo di effettiva validità;	
	e) il materiale di reintegro di quello impiantato dovrà pervenire, libero di ogni spesa,	
	entro 48 ore lavorative dall'ordinazione scritta da parte dell'Azienda	
	Sanitaria/Ospedaliera o del Reparto utilizzatore. In caso di urgenza la Ditta	
	aggiudicataria dovrà consegnare la merce entro 24 ore dalla richiesta;	
	f) l'emissione e l'invio dell'ordinazione costituirà autorizzazione alla fatturazione solo	
	ed esclusivamente dei materiali utilizzati;	
	g) l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera non sarà tenuta in alcun modo all'acquisto e la	
	struttura utilizzatrice potrà restituire i materiali non utilizzati o difettosi o in scadenza,	
	chiedendone la sostituzione senza maggiori oneri;	
	h) la Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere la dotazione presente presso	
	ciascuna struttura utilizzatrice costante nel tempo, senza possibilità di variazione	
	unilaterale se non concordata per iscritto con le strutture medesime e con le strutture	
	competenti delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere;	
	i) la Ditta aggiudicataria deve impegnarsi, inoltre, ad effettuare controlli periodici	

debitamente documentati e sostituire il materiale prossimo alla scadenza;

J) con cadenza fissata tra la Ditta aggiudicataria e le singole Aziende

Sanitarie/Ospedaliere e, comunque, almeno ogni 6 mesi verrà effettuata di concerto

tra il Reparto utilizzatore e la Ditta aggiudicataria la verifica del conto deposito. In ogni

caso la verifica al 31/12 di ogni anno deve portare alla chiusura dei beni in conto

deposito e contestuale riapertura con nuova bolla nel nuovo anno

7. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente

indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore

deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale

nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal

ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui

oltre.

8. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la

conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica

la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e

qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo

momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare

eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali

eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono

restituite al Fornitore.

9. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie

obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati

all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali

contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.

10. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi

	prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di	
	offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a	
	sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena	
	l'applicazione delle penali.	
	11. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue	
	spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non	
	ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata	
	al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce	
	sarà considerata mancata consegna.	
	12. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola	
	merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e	
	rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione	
	contraente.	
	13. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della	
	merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero	
	mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza	
	di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le	
	penali di cui al successivo Articolo 17 "Penali".	
	<u>Articolo 13 - Servizi accessori</u>	
	1. <i>Servizio di reportistica.</i>	
	Il Fornitore invia i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le	
	modalità ed i termini di seguito indicati; peraltro, la Centrale può richiedere al Fornitore	
	l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica. Il	
	monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione può altresì essere effettuato	
	dalla Centrale anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a	

tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. Il Fornitore deve comunque fornire, via web o via posta, alla Centrale la reportistica quadrimestrale relativa alle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione con indicazione dei quantitativi richiesti/consegnati, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla scadenza del quadrimestre, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17.

2. Contatti del Fornitore.

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni informazioni relative:

- alle forniture comprese nella Convenzione;
- alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- alle modalità di inoltro dei reclami;
- alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna.

Articolo 14 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle singole Richieste di Consegna sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta che risulta essere la seguente (IVA esclusa): **Lotto 1** Componente femorale ZUK Prezzo Unitario € 690,00 IVA esclusa; Componente tibiale ZUK Prezzo Unitario € 400,00 IVA esclusa; inserto fisso ZUK € 100,00 IVA esclusa; **Lotto 4:** Componenti femorali PHYSICA prezzo unitario € 1.100,00 IVA esclusa; Componente tibiale PHYSICA € 750,00 IVA esclusa; inserti fissi PHYSICA € 140,00 Iva esclusa; rotula a richiesta PHYSICA € 100,00 Iva esclusa. **Lotto 12:** Componente femorale MULTIGEN PLUS-CCK prezzo unitario € 1700,00 IVA esclusa; componente tibiale MULTIGEN PLUS prezzo unitario €

	800,00 IVA esclusa; inserto fisso MULTIGEN PLUS-CCK prezzo unitario € 300,00 IVA	
	esclusa; Spessori femorali MULTIGEN PLUS prezzo unitario € 150,00 IVA esclusa;	
	spessore tibiale MULTIGEN PLUS prezzo unitario € 150,00 IVA esclusa; Fittoni + Moduli	
	Tibiali MULTIGEN PLUS-CCK prezzo € 100,00 (€ 50,00 + € 50,00) IVA esclusa; Fittoni +	
	Moduli femorali MULTIGEN PLUS-CCK/H € 100,00 (€ 50,00 + € 50,00) IVA esclusa;	
	rotula a richiesta MULTIGEN PLUS prezzo unitario € 100,00 IVA esclusa. Lotto 17:	
	Componenti femorali MULTIGEN PLUS-H prezzo unitario € 2000,00 IVA esclusa;	
	componenti tibiali MULTIGEN PLUS-H prezzo unitario € 1300,00 Iva esclusa; Inserto	
	mobile MULTIGEN PLUS-H prezzo unitario € 400,00 IVA esclusa; Spessori Tibiali	
	MULTIGEN PLUS-H prezzo unitario € 150,00 IVA esclusa; spessori femorali MULTIGEN	
	PLUS prezzo unitario € 150,00 Iva esclusa; Fittoni + Moduli tibiali MULTIGEN PLUS-H	
	prezzo € 100,00 (€ 50,00 + € 50,00) IVA esclusa; Fittoni + Moduli Femorali MULTIGEN	
	PLUS-CCK/H prezzo € 100,00 (€ 50,00 + € 50,00) Iva esclusa; rotula a richiesta	
	MULTIGEN PLUS-H prezzo unitario € 100,00 Iva esclusa.	
	2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della	
	effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di	
	gara.	
	3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta	
	regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli	
	stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi	
	eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti	
	delle Amministrazioni Contraenti.	
	4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione	
	e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché	
	dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono	

compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore Limacorporate spa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e alla specifica Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..

7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende

tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni

che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i

soggetti, comunicati con nota acquisita agli atti con prot. gen. n. 17339 del 7/9/2018

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di

ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e,

comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli

Ordinativi di Fornitura.

10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto

contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali

danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.

11. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai

sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 16 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 - Penali

1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:

a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, in misura non superiore complessivamente al 10% dello stesso ammontare netto contrattuale. In caso di ripetuti ritardi ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta alla Centrale di procedere all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;

b) in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;

	c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L.,	
	E.O. e IRCCS potrà:	
	– restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che	
	dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;	
	– restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza	
	chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni	
	altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori	
	danni.	
	2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di	
	cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore una penale pari all'1% del	
	valore della Convenzione.	
	3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della	
	reportistica di cui all'art. 13, punto 2 "Servizio di reportistica", comma 3, la Centrale	
	applica al Fornitore una penale di Euro 200,00.	
	4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni	
	contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute	
	nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni applicano al Fornitore le	
	penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere	
	prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in	
	ogni caso il risarcimento del maggior danno.	
	5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte	
	delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per conoscenza anche alla Centrale) o	
	dalla Centrale; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie	
	deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa	
	22	

contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio

delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia

giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate

a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in

nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso

inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo

non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale a richiedere il

risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa

dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in

relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla

cauzione.

9. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino

a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo

massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle

Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale

superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di

Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà di

ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una

penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento

del danno.

Articolo 18 - Cauzione definitiva

	1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il	
	perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una	
	cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di Euro 16.772,40 determinata	
	come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata sotto forma di polizza	
	fideiussoria n. 2247876 del 01/04/2019 rilasciata da CO.FA.CE	
	2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e	
	comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del	
	contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento	
	dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di	
	Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.	
	3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed	
	è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del	
	Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti	
	dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.	
	4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto,	
	resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo	
	restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi	
	direttamente sulla cauzione.	
	5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data	
	dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi	
	previsti.	
	6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e,	
	comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai	
	predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente	

svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni

Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed

esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta

dalla Centrale.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione

di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del

valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta)

giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole

Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto

rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 19 - Proprietà dei prodotti

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la

proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di

perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali

dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità

dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente

imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 20 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in

possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi

forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli

strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

	2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il	
	materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.	
	3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico	
	dominio.	
	4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,	
	consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e	
	collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.	
	5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le	
	Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente,	
	la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è	
	tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	
	6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia	
	condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti,	
	previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.	
	7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e	
	dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.	
	<u>Articolo 21 – Risoluzione – Dichiarazione di nullità</u>	
	1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le	
	Amministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi	
	dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con	
	raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a	
	perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le	
	modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e	
	documenti in essa richiamati. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna,	
	l'Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di	

Fornitura.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;

d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa

	altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti	
	industriali e diritti d'autore";	
	g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;	
	h) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti.	
	4. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa	
	dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei	
	seguenti casi:	
	a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal	
	Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
	b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di	
	cui all'articolo "Cauzione definitiva";	
	c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi	
	dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa	
	altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti	
	industriali e diritti d'autore";	
	e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo	
	di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;	
	f) nei casi previsti dall'art.108 del D. Lgs. n. 50/2016;	
	g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano	
	la prosecuzione in tutto o in parte;	
	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;	
	5. La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9	
	della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli ordinativi di	
	fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.	

6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, la Centrale e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.

9. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla Centrale.

10 La Centrale, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

Articolo 22 - Recesso

1. La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla

	Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30	
	(trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.	
	2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e	
	non esaustivo:	
	a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra	
	legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento,	
	la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il	
	concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore,	
	curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni	
	o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;	
	b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di	
	forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara	
	e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il	
	Fornitore medesimo;	
	c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
	dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del	
	Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica	
	Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero	
	l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.	
	3. Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3	
	D.Lgs. n.- 159/2011 la Centrale ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza	
	delle cause di ostatività come risultanti della informativa antimafia.	
	4. Il recesso esercitato ai sensi dei commi 1, 2, 3 non comporta alcun onere per la	
	Centrale e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni	
	effettuate.	

5. La Centrale ha inoltre diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui all'art 109

D.Lgs. n.- 50/2016 .

6. Il recesso dalla Convenzione da parte della Centrale comporta il recesso delle

Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitarsi

unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al

Fornitore con lettera raccomandata a/r.

7. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le

Amministrazioni contraenti.

Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni

eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto

delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione

e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre

inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili,

anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza

assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di

Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in

ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi

di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi

compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore

possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori,

nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli

Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia

della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 24 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla Centrale. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Centrale risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura.
5. E' fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore dei medesimi appaltatori affidatari.

6. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17. La Centrale procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Articolo 27 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le

Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Luigi Moreno Costa il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.

Articolo 29 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 30 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

	4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con	
	l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al	
	trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del Fornitore, anche per via	
	telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e	
	monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli	
	Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della	
	spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità	
	e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del	
	Regolamento UE n. 679/2016.	
	6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il	
	presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori	
	derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,	
	fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.	
	7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi	
	di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale	
	o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi	
	designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n.	
	679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti	
	e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:	
	a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di	
	sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n.	
	679/2016;	
	b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,	

l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate

le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a

conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste

verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

d) nel trasmettere alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima

tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del

Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da

consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal

Regolamento; nel fornire altresì alla Centrale tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito

dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli

stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e

vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa

il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo

alla stessa piena collaborazione.

Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata.

2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta da A.Li.Sa. in modo virtuale giusta

autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1

Prot. 139036 del 09/08/2017

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali

relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte

bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 33 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle
parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone
negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente
singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente
Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre,
l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei
singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti
nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per

iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Art. 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Art. 12 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Art. 13 (Servizi accessori), Art. 14 (Corrispettivi), Art. 15 (Fatturazione e pagamenti), Art. 17 (Penali), Art. 18 (Cauzione definitiva), Art. 19 (Proprietà prodotti), Art. 20 (Riservatezza), Art. 21 (Risoluzione), Art. 22 (Recesso), Art. 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Art. 24 (Subappalto), Art. 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Art. 29 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 30 (Foro competente), Art. 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento) anche in deroga specifica all'art.4 comma 4 D.Lgs. 14/3/2013, n. 33, Art. 32 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 33 (Clausola finale).

LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO – Dott. Giorgio Sacco

IL FORNITORE LIMACORPORATE SPA - Ing. Federico Gilberto Lattuada